



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA

Provincia di Potenza

Prot. n. 2037

Ord. n. 10

Oggetto: Ordinanza Incendi Boschivi - Manutenzione Aree Incolte

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- che i terreni incolti, recintati e non, siti in tutto il territorio Comunale e in **particolar modo all'interno del centro abitato**, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di giugno al mese di ottobre quando massimo è il ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

VISTI gli incendi boschivi e campestri verificatisi sul territorio comunale, nelle scorse stagioni estive;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della nuova stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli incendi, a tutela dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale;

VISTO:

- il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773 - "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 285/1992 - "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- l'art. 15 della L. n. 225/1992 - "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" e s.m.i.;
- la Legge 21.11.2000 n. 353 - "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

- il D.Lgs n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D.Lgs. n. 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- il "Regolamento di Igiene e Polizia Urbana" Comunale approvato con D.G.C. n. 16.06.2006.

ORDINA

A tutti gli enti ed i privati, possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, in tutto il territorio Comunale e **in particolar modo all'interno del centro abitato**, di mettere in atto le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, adottando i seguenti interventi preventivi:

- a) **pulizia**, a proprie cure e spese, **dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente alla fine delle operazioni, con divieto assoluto di deposito nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia di parafuoco di protettiva priva di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza di 5 metri. I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture erbacee annuali, contigui con le aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 10 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite;

- b) **predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 GIUGNO 2020 e, se necessario, essere ripetuti durante la stagione estiva;**
- c) **pulizia**, per una fascia di larghezza non inferiore a mt. 3,00 in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, da sterpaglie, di vegetazione secca in genere presente oltre ripulitura da parte degli enti interessati (ANAS, Amministrazione provinciale, ecc...) della vegetazione erbacea e/o arbustiva

presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;

- d) pulizia dell'area circostante i serbatoi di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico per un raggio non inferiore a mt. 5,00, ad opera dei concessionari.

Dal 1 Luglio 2020 al 15 settembre 2020, E' FATTO DIVIETO, in tutto il territorio del Comune di Vaglio Basilicata:

1. di **accendere fuochi**, anche per bruciatura di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;
2. **far brillare mine o usare esplosivi**;
3. **l'esercizio delle carbonaie**;
4. **smaltire braci**;
5. **gettare dai veicoli**, o comunque abbandonare sul terreno, **fiammiferi, sigari o sigarette** e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso, possa innescare propagare il fuoco;
6. ai conduttori di automezzi dotati di marmitta catalitica fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, di materiale vegetale seccaginoso o comunque di materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
7. all'interno di aree boscate, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producono faville o braci;
8. compiere ogni altra operazione che possa creare comunque, pericolo immediato di incendio.

Sono inoltre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescare o lo sviluppo dell'incendio.

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le macchine agricole hanno l'obbligo, durante l'utilizzo della macchina, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.

Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.

AVVERTE

- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.
- Che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, oltre alle eventuali **disposizioni penali**, le trasgressioni ai divieti e/o agli obblighi previsti dalla presente Ordinanza, saranno punite con:
 - ✓ **sanzione amministrativa** da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
 - ✓ **sanzione amministrativa** da euro 148,00 a euro 594,00, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 - "Nuovo Codice della Strada", con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi.

INCARICA

La Polizia Municipale, i Carabinieri ed i soggetti autorizzati all'esecuzione della presente Ordinanza.

Si dispone, inoltre, che una copia dell'Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune, e una copia trasmessa:

All'Albo Pretorio - Sede

All'Ufficio di Polizia Municipale - Sede

Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Vaglio Basilicata

Al comando della Stazione Carabinieri Forestali - Trivigno

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì 26.05.2020



IL SINDACO
Ing. Antonio SENISE